

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 975)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1969 (V. Stampato n. 774)

d'iniziativa dei deputati MATTARELLI, CERUTI, MICHELI Pietro, CARRA, MENGOZZI, BERSANI, CRISTOFORI, MAGGIONI, SERVADEI, BIANCHI Gerardo, NANNINI, SPERANZA, CAIAZZA, VEDOVATO, MARTINI Maria Eletta, BIAGIONI, LUCCHESI, MEUCCI, MERLI, BARDOTTI, PICCINELLI, de' COCCI, TAMBRONI, FOSCHI, CIAFFI, CASTELLUCCI, TOZZI CONDIVI, MICHELI Filippo, SPITELLA e ROGNONI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 dicembre 1969*

Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

E autorizzato il conferimento annuo della somma di lire 300 milioni all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi, da conce-

dersi nella misura massima del 3,50 per cento su prestiti destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, onde renderle adatte alla ricettività di un turismo a basso costo, nonché all'attuazione di modeste opere d'interesse turistico generale.

Ad integrazione del Fondo suddetto sono altresì conferite all'Istituto stesso le somme di cui all'articolo 21 della legge 12 marzo 1968, n. 326, per gli anni finanziari 1970, 1971 e 1972.

Art. 2.

I prestiti da ammettere al beneficio del contributo di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi, anche in deroga ai propri statuti, dalle casse di risparmio e dalle aziende di credito operanti nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale.

Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 1 milione se destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione, di lire 2 milioni se destinati alla costruzione di villette turistiche e di lire 4 milioni se destinati al miglioramento o alla costruzione di attrezzature alberghiere o di opere di interesse turistico generale e debbono avere durata non eccedente i cinque anni.

Il tasso da porre a carico dei prestatari non può essere superiore al tasso ufficiale di sconto.

Le cambiali rilasciate per le operazioni di cui al precedente articolo 1 ed ai commi primo e secondo del presente articolo, sono soggette alla tassa di bollo dello 0,10 per cento, quale che sia il loro importo e la loro scadenza.

Le provvidenze di cui alla presente legge non possono conseguirsi relativamente agli immobili ed agli esercizi i cui proprietari, affittuari o gestori abbiano usufruito nell'ultimo triennio, per lo stesso titolo, di premi, contributi o finanziamenti da parte dello Stato, di pubbliche amministrazioni o di altri enti pubblici.

Art. 3.

Il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo, è autorizzato a stipulare con l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA) la convenzione necessaria per l'applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai criteri di impiego del fondo contributi nelle zone di intervento, nonchè alle modalità di concessione, liquidazione e pagamento dei contributi stessi.

Art. 4.

All'onere derivante dall'articolo 1 della presente legge, per l'anno finanziario 1970, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.